



**Nomina dei Commissari regionali
per il proseguimento dell'attività ordinaria
delle Autorità d'ambito del servizio idrico integrato
istituite ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5,
nonché delle Autorità d'ambito e degli Enti responsabili di bacino
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
istituiti ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3,
e soppresse per gli effetti della legge n. 42 del 2010
nei termini di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10**

Art. 1 – Individuazione dei Commissari

Per la prosecuzione dell'attività ordinaria di ciascuna delle Autorità degli ambiti territoriali ottimali regionali del servizio idrico integrato, già individuate dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, nonché delle Autorità d'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani istituite ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, sono individuati i Commissari regionali nella persona dei Presidenti delle Autorità degli ambiti territoriali esistenti in carica al momento dell'emissione del presente provvedimento di nomina.

Qualora i Presidenti delle Autorità degli ambiti territoriali non si attivino, per qualsiasi motivo, nello svolgimento delle funzioni attribuite, previa eventuale diffida, il Presidente della Giunta regionale nominerà i Commissari di cui sopra individuandoli tra il personale direttivo delle medesime AATO ovvero tra il personale Dirigente regionale. Tali Soggetti eserciteranno le funzioni di Commissario senza percepire alcun emolumento aggiuntivo.

Per quanto riguarda l'Autorità d'ambito territoriale interregionale "Lemene" del servizio idrico integrato, la Giunta regionale stipulerà gli eventuali necessari accordi con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prevedendo, se del caso, la nomina del Presidente della medesima AATO quale Commissario delegato alla gestione dell'attività ordinaria.

Per quanto riguarda i superstiti Enti responsabili di bacino in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di Commissario verranno esercitate dal Presidente della Provincia competente per territorio o da un Assessore dallo stesso delegato.

Art. 2 – Funzioni dei Commissari

Rientrano nelle funzioni dei Commissari regionali le attività ordinarie necessarie per il funzionamento della struttura tecnico amministrativa delle attuali Autorità di ambito e dei superstiti Enti responsabili di bacino in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, al fine di garantire l'erogazione dei relativi servizi, senza soluzione di continuità, nonché ogni altro atto necessario allo stesso scopo ed obbligatorio per legge.

Art. 3 – Spese per lo svolgimento dei compiti dei Commissari

Lo svolgimento dei compiti dei Commissari regionali individuati dal precedente art. 1 non comporta spesa per il bilancio regionale poiché svolta dai Presidenti delle Autorità esistenti con mantenimento dei compensi e delle indennità di funzione in capo ai medesimi già stabiliti dall’Autorità e/o dagli Enti locali facenti parte dell’ambito. Tali compensi sono computati a valere sulle risorse del bilancio approvato delle Autorità esistenti e/o degli Enti locali facenti parte dell’ambito.

Nel caso dei superstiti Enti responsabili di bacino in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le mansioni di Commissario verranno svolte dal Presidente della Provincia competente per territorio o da un Assessore dallo stesso delegato, nell’esercizio delle loro funzioni, senza alcun onere aggiuntivo.

Art. 4 - Termini

L’incarico dei Commissari di cui al precedente art. 1 decorre dal 1° gennaio 2012 e termina per effetto dell’operatività dei nuovi Soggetti istituzionali che saranno individuati dalle leggi regionali di riordino dei rispettivi settori, attualmente in corso di approvazione e, comunque, non oltre nove mesi dalla pubblicazione di queste ultime.

L’operatività dei nuovi Soggetti istituzionali interverrà con la nomina del Presidente dell’Autorità d’ambito secondo le modalità previste dalla legge regionale di riordino e dai provvedimenti conseguenti.